

N. 411/13 RG

N. \_\_\_\_\_ decr.

N. \_\_\_\_\_ cron.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

**DECRETO**

(art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300)

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Marisa Gisella Nardo, nel procedimento promosso con ricorso *ex art. 28 L.300/70* da:

**CISAL Si.N.A.L.V. PROVINCIALE DI MILANO E REGIONALE LOMBARDIA E NAZIONALE**, in persona del Segretario Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa, per delega a margine del ricorso *ex art. 28 L. 300/1970*, dall'Avv. Antonella Cavaiuolo e dal Dott. Ernesto Perillo, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Monza, Via Romagna n. 57;

- ricorrente -

contro

**ISTITUTO DI VIGILANZA NORTH SECURITY SRL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- resistente -

sciogliendo la riserva;

**FATTO**

La ricorrente ha sostenuto:

- che alcuni tra i dipendenti della resistente hanno comunicato di aderire al Si.N.A.L.V. CISAL ed hanno richiesto di procedere a trattenere sulla loro retribuzione mensile la quota associativa in favore di tale O.S., calcolata in misura pari all'1% di paga base conglobata e contingenza per 14 mensilità annue;
- che la resistente ha operato tale prelievo sulla retribuzione dei dipendenti indicati procedendo al versamento delle trattenute all'O.S. ricorrente fino al novembre 2011, quando ha interrotto i versamenti;
- che a seguito di ricorso all'A.G., con accordo sottoscritto in data 25.09.2012, *ex art. 411 c.p.c.*, in sede sindacale, la società resistente ha provveduto al versamento delle indicate trattenute fino al mese di agosto 2012;
- che successivamente la medesima resistente ha continuato a non versare più le quote associative.

Sulla base di queste premesse in fatto, la ricorrente ha domandato che, accertata l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla resistente, fosse ordinato a quest'ultima di cessare tale comportamento e di procedere con effetto immediato a trattenere sulla retribuzione mensile futura dei dipendenti aderenti alla CISAL, che ne

facciano o ne abbiano fatto richiesta, la quota associativa in favore dell'O.S. ricorrente, oltre alla condanna al risarcimento dei danni, corrispondente alle somme trattenute e non versate, alla pubblicazione dell'emanando decreto ed al pagamento delle spese di lite.

Nessuno si è costituita per la resistente, che deve essere dichiarata contumace.

All'udienza di comparizione personale delle parti la causa è stata discussa ed il giudice si è riservato di decidere.

### IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'associazione ricorrente ha prodotto copia di documentazione da cui risulta l'autorizzazione, sottoscritta da alcuni lavoratori dipendenti di Vigilanza North Security (F [redacted], M [redacted] C [redacted], D [redacted] Mauro, C [redacted], T [redacted], A [redacted], I [redacted] D [redacted], M [redacted], A [redacted], P [redacted], T [redacted] L [redacted], C [redacted], P [redacted], B [redacted] R [redacted]), a favore della direzione aziendale ad operare la trattenuta mensile dalle proprie competenze e ad accreditare i relativi importi in favore della ricorrente. Il versamento di tali trattenute risulta effettuato a favore della ricorrente fino a novembre 2011 (docc. 8/F, 8/G). Nel settembre 2012 la resistente, in sede di accordo sindacale (doc. 8/L) a seguito di ricorso ex art. 28 S.L. depositato dalla ricorrente, si è impegnata a trattenere dal settembre 2012 le quote sindacali dei lavoratori iscritti alla CISAL, riconoscendo per valide le adesioni segnalate dalla ricorrente, impegnandosi a versare alla stessa l'importo di €. 1.439/88.

L'associazione sindacale ha, dunque, fornito la prova della sussistenza dell'obbligazione, a carico della società resistente, di procedere al versamento a favore della prima di quanto trattenuto mensilmente dalle retribuzioni dei lavoratori a titolo di contributi sindacali.

La resistente, rimanendo contumace, nessuna prova ha fornito di aver provveduto al versamento delle quote trattenute.

E', dunque, evidente l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla resistente Istituto di Vigilanza North Security s.r.l. ed, in applicazione dell'art. 28 L.300/70, deve ordinarsi alla parte datoriale la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, idoneamente ottenibile mediante la condanna della predetta al pagamento in favore della ricorrente degli importi relativi ai contributi sindacali oggetto di trattenuta sulla retribuzione mensile dei lavoratori iscritti, a decorrere dal settembre 2012 a tutt'oggi.

Non si ritengono sussistenti i presupposti per la richiesta pubblicazione del decreto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo disponendosi la distrazione a favore dell'avv. Cavaiuolo, asserita antistataria.

### P. Q. M.

- dichiara l'antisindacalità del comportamento della società Istituto di Vigilanza North Security s.r.l., consistito nell'omesso versamento in favore della Si.N.A.L.V. CISAL degli importi relativi ai contributi sindacali oggetto di



trattenuta sulla retribuzione mensile dei lavoratori iscritti all'O.S. ricorrente a decorrere dal settembre 2012 ad oggi;

- ordina alla società Istituto di Vigilanza North Security s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la cessazione del suddetto comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti mediante pagamento in favore della ricorrente degli importi relativi ai contributi sindacali sopra menzionati, a decorrere dal settembre 2012 a tutt'oggi;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00; oltre oneri accessori; dispone la distrazione di tali spese in favore dell'Avv. Antonella Cavaiuolo, dichiarata anticipataria.

Si comunichi

Monza, 25 marzo 2013.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna TAGARELLI



**TRIBUNALE DI MONZA**

Depositato in cancelleria  
oggi 25.03.2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna TAGARELLI

